

Il **31 ottobre 2019** è la prima scadenza per l'invio della comunicazione delle vendite *on line*, concluse mediante l'utilizzo di **piattaforme digitali** ed assimilate.

Secondo quanto stabilito dall'**art. 13, c. 1, D.L. 34/2019**, (c.d. "Decreto Crescita"), convertito con la L. 58/2019, i soggetti che "facilitano" le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l'utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line:

- **Il soggetto passivo**, chiamato a tale nuovo adempimento, **non è il cedente** che esegue la cessione del bene, **bensì il soggetto che gestisce la piattaforma**, che permette di concludere le compravendite di beni;
- oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:
 - le **cessioni di beni all'interno dell'Unione europea**;
 - le **cessioni di beni importati** da Paesi *extra*

Il suddetto decreto in vigore **dal 01.05.2019** ha infatti introdotto questo specifico obbligo comunicativo all'Agenzia delle Entrate **in capo ai soggetti passivi IVA** che, **gestiscono e/o controllano interfacce elettroniche** (es. *mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.*) e **facilitano le vendite a distanza tra fornitori ed acquirenti** di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea.

Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate 31.07.2019 n. 660061 ha:

- definito i termini e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi all'obbligo in argomento;
- approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati;
- la nuova disciplina **si applica dall'01.05.2019 e fino al 31.12.2020**.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA** (ai sensi artt. 4 e 5 del DPR 633/72):

- **residenti nel territorio dello Stato**;
- non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Soggetto passivo: Per "soggetti passivi" si intendono i **soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea**.

La nozione "facilita" indica che il soggetto passivo si avvale dell'uso di un'interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di "stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni" a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

La comunicazione ha ad oggetto le "vendite di beni a distanza", da intendersi come:

- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (c.d. "vendite a distanza intracomunitarie di beni");
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente (c.d. "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi").

"Fornitore": Al fine di identificare le "vendite a distanza di beni" soggette all'obbligo comunicativo, per "fornitore" si intende:

- una qualsiasi persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato;
- che effettua le vendite agendo nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

"Interfaccia elettronica": Le c.d. "interfacce elettroniche", utilizzate per facilitare le "vendite a distanza di beni", includono:

- i mercati virtuali (c.d. "marketplace");
- le piattaforme digitali;

- i portali;
- altri mezzi analoghi.

I suddetti strumenti possono essere residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Intervento del soggetto passivo “facilitatore”

La comunicazione è relativa alle sole operazioni in cui il soggetto passivo “facilita” le anzidette vendite di beni a distanza; il provv. Agenzia delle Entrate 31.07.2019 n. 660061 ha ricompreso i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:

- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Al contrario, non si considera che il soggetto passivo faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle seguenti operazioni:

- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

DATI DA TRASMETTERE

I soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati, in relazione a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio;
- l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica;
- il codice identificativo fiscale, ove esistente;
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- per le unità vendute in Italia, l’importo totale dei prezzi di vendita oppure (a scelta) il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

La comunicazione è effettuata per via telematica:

- direttamente, tramite i servizi Entratel o Fisconline;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, a partire dall’01.05.2019.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file*, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione da parte del sistema.

Nel caso in cui il *file* contenente i dati sia scartato per effetto dei controlli, i dati non si considerano trasmessi dell’Agenzia delle Entrate.

PRIMO INVIO DEI DATI

In sede di prima applicazione degli obblighi in esame, il primo invio dei dati deve essere effettuato entro il 31.10.2019.

La prima comunicazione avrà quindi ad oggetto i dati relativi al:

- secondo trimestre 2019, a partire dall’01.05.2019, dunque i soli mesi di maggio e giugno 2019;
- terzo trimestre 2019 (mesi di luglio, agosto e settembre 2019).

Periodo di riferimento	Scadenza comunicazione
01.05.2019 - 30.6.2019 (secondo trimestre) 01.07.2019 - 30.9.2019 (terzo trimestre)	31.10.2019
01.10.2019 - 31.12.2019 (quarto trimestre)	31.01.2020
01.01.2020 - 31.03.2020 (primo trimestre)	30.04.2020
01.04.2020 - 30.06.2020 (secondo trimestre)	31.07.2020
01.07.2020 - 30.09.2020 (terzo trimestre)	31.10.2020
01.10.2020 - 31.12.2020 (quarto trimestre)	31.01.2021

COMUNICAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI ELETTRONICI DI CUI AL DL 135/2018

Relativamente ai dati, delle vendite a distanza facilitate da soggetti passivi mediante interfacce elettroniche (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), per:

- telefoni cellulari;
- console da gioco;
- tablet PC;
- laptop.

La comunicazione è **da inviare anche per il periodo tra il 13.02.2019 e il 30.04.2019** e deve essere effettuata:

- con le medesime modalità sopra indicate;
- entro il 31.10.2019.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la precedente comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento.

Ai sensi dell'art. 13 c. 3 del DL 34/2019, i soggetti passivi sono considerati debitori dell'IVA in relazione alle vendite di beni a distanza per le quali hanno:

- omesso la trasmissione dei relativi dati;
- trasmesso i dati in modo incompleto.

Nel caso di **mancata trasmissione** dei dati, i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Nel caso di **trasmissione di dati incompleti**, i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti passivi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che deve essere:

- messa a disposizione, su richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria;
- conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani